

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DIFESA CONSUMATORI APS

Articolo 1 - Costituzione e caratteristiche dell'Associazione

E' costituita l'Associazione denominata Centro Difesa Consumatori APS (di seguito denominata anche "Centro"), che utilizzerà l'acronimo di "CE.DI.C."

L'Associazione ha sede legale in Faenza - Viale Vittorio Veneto, 119. L'eventuale trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12 e, all'interno del Comune di Faenza non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è un'associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, retta dal presente Statuto in ottemperanza dei dettami del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico e successive modificazioni.

L'Associazione ha struttura democratica, persegue finalità di utilità sociale, principalmente, a favore di associati, nonché di soggetti terzi.

L'Assemblea può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

Articolo 2 - Scopi ed attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

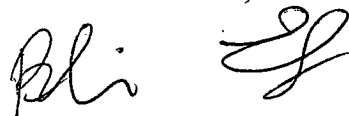
w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

Rappresentare e tutelare, sia collettivamente che individualmente, i diritti e gli interessi di tutti i cittadini, consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti, con particolare interesse per i soggetti svantaggiati, mediante attività di volontariato e di solidarietà sociale.

Gli scopi dell'Associazione, sono i seguenti:

- la tutela, l'informazione, la formazione e l'educazione di consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti;
- la rappresentanza degli interessi di consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti negli organismi pubblici e privati;
- garantire la tutela della salute ed il rispetto dei diritti del malato;
- vigilare sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi immessi sul mercato;
- ottenere standard di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali nella vendite di beni o nella fornitura di servizi;
- contrastare la divulgazione di informazioni pubblicitarie scorrette, incomplete o ingannevoli;
- perseguire un'equa rifusione a seguito di disagi e/o danni patiti;
- tutelare i risparmi, contrastare l'applicazione di pratiche usuarie e dirimere il sovraindebitamento;



- promuovere e divulgare le procedure conciliative, e gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie;
- sostenere il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- assistere e/o rappresentare gli utenti nelle dichiarazioni fiscali, di successione, nel versamento dei tributi, nella predisposizione di contratti di locazione, nelle richieste in materia contributiva, di immigrazione o di agevolazioni pubbliche;
- commercializzare beni e/o servizi.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge l'attività di:

- difendere e tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini, consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti, rappresentandoli, promuovendo ed esercitando azioni, resistendo od intervenendo in procedimenti nelle sedi giudiziarie: amministrative, civili, penali e tributarie, italiane ed europee, compresa la costituzione di parte civile; negli organismi di risoluzione alternativa delle controversie istituiti da enti e/o soggetti, pubblici e/o privati ed ogni altro organo istituito, sia con azioni individuali che collettive;
- rappresentare ed assistere cittadini, consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti nei rapporti con i fornitori di beni e/o servizi, pubblici e/o privati, nell'ottenimento di un'equa rifusione per i danni od i disagi patiti, anche verificando il rispetto di criteri di qualità ed efficienza nelle cessioni di beni e/o nelle forniture di servizi, con particolare attenzione a quelli di interesse pubblico;
- segnalare o trasmettere segnalazioni agli organismi competenti, relative ad attività od azioni ritenute lesive dei diritti o degli interessi di consumatori ed utenti;
- preservare e tutelare il diritto alla salute delle persone e dei malati;
- promuovere ed attivare azioni inibitorie ed azioni risarcitorie collettive;
- divulgare i dettami previsti dal D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo, e dalle altre norme di settore, sostenendo altresì l'aggiornamento normativo per una maggiore tutela dei consumatori;
- divulgare e promuovere la cultura consumeristica, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti rivolti ai consumatori in genere o a categorie di persone maggiormente esposte ad abusi, raggiri o truffe;
- divulgare, promuovere e favorire l'accesso alle procedure conciliative, ed a tutti gli strumenti e metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- stipulare accordi, protocolli o convenzioni con società, enti, associazioni od organizzazioni pubbliche e private per realizzare iniziative o attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del "Centro";
- educare, formare e orientare i consumatori e gli utenti in relazione alle metodologie delle loro scelte di consumo, con tutti gli strumenti ritenuti utili e con attività di comunicazione, divulgazione, consulenza ed assistenza, anche mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa o di tecnologie informatiche;
- informare ed aggiornare in merito a notizie e modifiche ritenute di rilevante interesse pubblico, tendenti ad una maggior tutela o ad un miglioramento di qualità della vita dei consumatori e degli utenti;
- attivare ed organizzare eventi informativi od occasioni di approfondimento e/o di studio, quali corsi di formazione, conferenze, incontri o simposi anche scolastici, universitari o post-universitari, rivolti a consumatori o specifiche categorie di essi od operatori del settore con la finalità di aggiornare, divulgare, istruire ed indirizzare le metodologie nelle scelte di consumo;
- favorire l'accesso alla giustizia ai cittadini in condizione di particolare disagio economico;
- promuovere e divulgare l'utilizzo e la conoscenza di denominazioni e marchi nazionali, europei od internazionali che indicano la provenienza, la fabbricazione, la qualità o le caratteristiche distintive dei vari prodotti, fornendo strumenti utili per un consumo più consapevole;
- contribuire al raggiungimento di equità nel potere contrattuale tra consumatore e professionista e di una piena correttezza e trasparenza nelle pratiche commerciali;
- promuovere iniziative di solidarietà sociale ed il volontariato come attività qualificante ed incentivare un consumo etico e sostenibile;
- favorire un'informazione pubblicitaria corretta, completa e non ingannevole e promuovere la libera concorrenza nei mercati per una scelta di consumo quanto più libera e consapevole;
- promuovere la salvaguardia dell'ambiente, incoraggiando attività ed azioni che operano nel rispetto del territorio e delle risorse naturali, sensibilizzando un consumo eco-compatibile;

- pubblicare e diffondere libri, giornali periodici ed aperiodici, dispense ed ogni tipo di materiale formativo ed informativo, su supporti cartacei, informatici, telematici o multimediali, su temi inerenti il consumo, i consumatori o la vita sociale del "Centro";
- sostenere attività promosse da altri organismi pubblici e privati che abbiamo come obiettivo il perseguimento degli scopi del "Centro".
- stipulare accordi di collaborazione con enti, imprese e/o società, avvalersi dell'assistenza professionale di soci e/o soggetti terzi al fine di assistere e/o rappresentare gli utenti nelle dichiarazioni fiscali, di successione, nel versamento dei tributi, nella predisposizione di contratti di locazione, nelle richieste in materia contributiva, di immigrazione o di agevolazioni pubbliche e commercializzare beni e/o servizi;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Articolo 3 - Sportelli territoriali

In presenza di specifica richiesta da parte di tre o più soci, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'apertura di Sportelli Territoriali dell'Associazione aventi operatività esclusivamente comunale.

Gli Sportelli Territoriali rappresentano il "Centro" nel solo territorio di riferimento: in tale funzione, possono promuovere il tesseramento, sviluppare attività ed erogare servizi a favore dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle linee guida fissate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo ed in costante sintonia, operativa e gestionale, con quest'ultimo.

Gli Sportelli Territoriali possono promuovere o sviluppare, nell'ambito del loro territorio di competenza, attività esterne di natura progettuale e/o comunicativa: queste, però, devono essere condivise e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Gli Sportelli Territoriali devono impegnarsi a mantenere una sede aperta al pubblico per il numero minimo di giorni settimanali stabiliti dal Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione (che non può, comunque, essere superiore a quello della sede principale); non sono dotati di autonomia giuridica e finanziaria. Essi rispondono del loro operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo e sono tenuti a presentare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Ogni Sportello Territoriale è gestito da un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della delibera di costituzione sulla base di un mandato fiduciario. Il Responsabile organizza e gestisce l'attività dello Sportello in conformità a quanto previsto nei co. 2, 3 e 4, operando in stretta sintonia con il Presidente e con il Consiglio Direttivo.

Il mandato di ogni Responsabile di Sportello Territoriale dura fino alla permanenza in carica del Consiglio Direttivo che l'ha nominato, salvo il caso previsto nel co. 7. Con il rinnovo delle cariche sociali stabilito nell'art. 12, devono essere nuovamente conferiti gli incarichi degli eventuali Sportelli attivati.

Per gravi motivi, anche di mancata collaborazione o insufficiente rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, il mandato conferito al Responsabile di Sportello Territoriale può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Articolo 4 - Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci "fondatori" e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci si distinguono in "fondatori" e "ordinari".

Sono "fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; "ordinari" coloro che versano annualmente la quota sociale ordinaria, entrambe le categorie di soci hanno gli stessi diritti e doveri.

Il versamento della quota sociale ordinaria dà diritto al socio di acquisire la qualifica di socio "ordinario" per la durata di 1 anno dal momento dell'iscrizione.

Si considerano appartenenti ad altri enti associazioni od organizzazioni coloro che si iscrivono al "Centro" a seguito di sottoscrizione di convezioni od accordi con l'ente, l'associazione o l'organizzazione di riferimento.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Ciascun socio, può esercitare liberamente i seguenti diritti, senza limitazione alcuna:

- a) Diritto di partecipazione, discussione e voto nell'Assemblea dei soci;
- b) Diritto di elettorato attivo e passivo per ogni carica prevista dal presente Statuto;
- c) Diritto di partecipazione ad ogni attività associativa collettiva;
- d) Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari;
- e) Usufruire dell'attività di informazione diretta, da parte del "Centro";
- f) Usufruire delle attività individuali di assistenza, di rappresentanza individuale, e di consulenza del "Centro";
- g) Usufruire delle convenzioni e degli accordi sottoscritti dal "Centro";
- h) Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Per esercitare i diritti di cui al co. 1 del presente articolo, il socio deve essere in regola con il versamento della quota associativa.

Le prestazioni dei soci sono su base volontaria e non sono retribuite. Sono invece rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e documentate per l'espletamento di attività inerenti il raggiungimento delle finalità associative alle quali gli stessi sono stati espressamente delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito dei loro rispettivi poteri.

Articolo 6 - Modalità d'iscrizione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni approvate dagli organi dell'Associazione, trascorsi 20 giorni senza nessuna comunicazione scritta di diniego motivata, emessa dal Consiglio Direttivo e firmata dal Presidente, la richiesta si intende accolta.

Il socio che riceve comunicazione di diniego può presentare ricorso avverso la decisione alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

All'atto della richiesta, e del versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci.

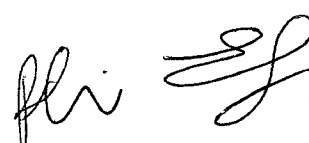
I termini, l'ammontare della quota associativa e le modalità di versamento all'Associazione sono approvate dal Consiglio Direttivo attraverso apposita delibera, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

L'elenco dei soci è conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 7 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.



Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- *per decesso*: per causa di decesso del socio;
- *per scadenza*: trascorsi 1 anno dall'ultimo pagamento della quota associativa;
- *per recesso*: il recesso da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dal ricevimento della comunicazione scritta;
- *per esclusione*: l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione, così come previsto all'art. 19. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

I soci deceduti, receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata e nemmeno di altre somme, eventualmente versate all'Associazione ad altro titolo.

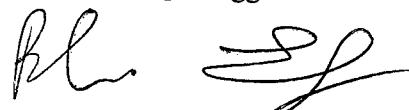
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio: feste, sottoscrizioni a premi);
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) beni mobili, immobili e mobili registrati. L'Associazione ha facoltà di acquisire direttamente e intestarsi beni immobili e beni mobili registrati con le modalità di cui all'art. 14, co. 4, lett. f);
- i) altre entrate derivanti da attività atte al raggiungimento degli scopi sociali;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10 - Anno finanziario e rendiconto economico e finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- il Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea si riunisce ogni 4 anni per l'elezione od il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di Controllo, quest'ultimi due se istituiti, con votazione separata e segreta. Su proposta di 1/3 dei soci presenti, l'elezione delle varie cariche sociali può avvenire per acclamazione, anche se comunque in forma separata per ciascun organo elettivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta sia necessario o ne sia fatta richiesta da parte di un decimo degli iscritti aventi titolo. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere motivata.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
- delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente.

Ogni avente diritto alla partecipazione all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante dichiarazione di delega scritta e firmata in originale dal delegante.

Le deliberazioni dell'Assemblea ed i Rendiconti associativi sono depositati presso la sede dell'Associazione e sono consultabili dagli iscritti, previa richiesta da indirizzare al Presidente.

Articolo 13 - Modalità di convocazione e deliberazione dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente con comunicazione scritta ai soci, inviata ad uno dei recapiti comunicati da ciascun socio al momento dell'iscrizione o durante la vita associativa e mediante affissione della convocazione presso i locali della sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data prevista. L'invio della convocazione può avvenire mediante lettera, mail, sms o qualsiasi altra forma di comunicazione scritta diretta al singolo socio. Non può essere invocata la mancata ricezione della convocazione se i recapiti forniti sono nel frattempo cambiati e non si è provveduto a comunicarne formalmente la variazione al Segretario dell'Associazione.

La comunicazione relativa alla convocazione dell'Assemblea dei Soci deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Di ogni seduta dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è redatto un verbale a cura del Segretario, che viene conservato presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di almeno 3 membri con un massimo di 15 membri, tra cui il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, eletti nel suo seno.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti, con comunicazione scritta ai membri del Consiglio stesso, almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo:

Blu 

- a) delibera sul diniego, sulla sospensione e sull'esclusione dei soci, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 8 e 19;
- b) delibera i termini e le modalità di versamento dei soci, all'Associazione;
- c) determina l'ammontare della quota associativa annua, in coerenza con lo Statuto;
- d) delibera la costituzione e la soppressione di eventuali Sportelli Territoriali dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 3;
- e) delibera in merito all'acquisizione di eventuali beni immobili e mobili registrati;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) predispone il bilancio o rendiconto;
- h) delibera gli eventuali regolamenti interni e le relative variazioni;
- i) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- j) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in presenza di almeno la metà più 1 dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 volte consecutive, il Presidente provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone a parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Presidente non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Articolo 16 - Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica 4 anni, svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente, che sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento;

- a) cura la redazione dei verbali delle riunioni;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed alla organizzazione e direzione degli uffici; cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri associativi, tra cui il registro dei soci;

- c) cura la conservazione, presso la sede dell'Associazione, dei documenti contabili, dei verbali e delle delibere approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e ne assicura la consultazione da parte dei soci;
- d) tiene le scritture contabili e provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) firma, insieme al Presidente, con firma disgiunta le operazioni di conto corrente bancario o postale.

Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 17 Bis - Organo di Controllo (Facoltativo)

E' nominato nei casi previsti del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni di tutti gli organi sociali, ove non diversamente indicato, sono prese a maggioranza semplice dei presenti e le riunioni in seconda convocazione, ove non diversamente indicato sono valide qualunque sia il numero dei presenti, le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

Le misure disciplinari a carico dei soci sono:

- il richiamo;
- la sospensione;
- l'esclusione.

Il *richiamo* è deliberato dal Consiglio Direttivo per fatti di lieve entità, non tali comunque da compromettere l'onorabilità e il buon nome dell'Associazione.

La *sospensione* dalla qualifica di socio è disposta dal Consiglio Direttivo, fino a un massimo di 6 mesi, per infrazioni più gravi o nelle more delle procedure di esclusione.

L'*esclusione* è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- svolgimento di attività gravemente contrastanti con gli interessi dell'Associazione o con le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio;
- indegnità morale comprovata;

- comportamenti palesemente contrari alla decenza o comunque inconciliabili con l'onorabilità e il buon nome dell'Associazione;
- reiterate dichiarazioni pubbliche di contrarietà nei confronti delle decisioni degli organi statutari o dei principi ispiratori dell'Associazione;
- atteggiamenti di intolleranza o intimidazione nei confronti di altri soci;
- condanne passate in giudicato per reati che prevedono per legge l'interdizione dai pubblici uffici.

I provvedimenti di sospensione ed esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo possono essere impugnati davanti all'Organo di Controllo od alla prima Assemblea utile, e quest'ultima decide in via definitiva in merito agli stessi.

Articolo 20 - Gratuità delle cariche associative

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compensi, mentre possono essere oggetto di rimborso le spese effettivamente sostenute e documentate, purché finalizzate al conseguimento degli scopi sociali. Eventuali prestazioni degli iscritti, dei volontari e dei collaboratori devono essere rese spontaneamente e gratuitamente, nello spirito di solidarietà civile e sociale.

Le cariche hanno una durata massima di quattro anni e possono essere riconfermate.

Il "Centro" può altresì avvalersi di collaboratori retribuiti.

Articolo 21 - Incarichi esterni

Il Consiglio Direttivo, può affidare incarichi esterni, anche retribuiti, di carattere scientifico, professionale o di consulenza a persone, enti, società o fondazioni non facenti parte dell'Associazione, per attività di studio, ricerca, progettazione, assistenza amministrativa e coordinamento delle attività rientranti nelle finalità statutarie e comunque necessarie al perseguimento degli scopi associativi.

Gli incarichi devono essere motivati da uno specifico progetto e indicare finalità, costi e durata.

Le persone o i soggetti incaricati ai sensi del co. 1 operano in stretto collegamento col Presidente e con il Consiglio Direttivo e sono tenuti a redigere una relazione dell'attività svolta al termine dell'incarico.

Articolo 22 - Regolamenti

Particolari modalità di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, oltre a quelle previste nell'art. 5, potranno essere disciplinate da specifici Regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Barbara Ricci

Esposito

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 02/04/22 al N. 1498

Serie 3 per € ESENTE

